

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BRUNI, ASCIUTTI, BESSO CORDERO, BETTAMIO, BEVILACQUA, BUCCI, BUCCIERO, CASTELLANI Carla, CENTARO, CRESCENZIO, DE ANNA, D’URSO, FIORILLO, FUMAGALLI CARULLI, GERMANÀ, GRECO, IULIANO, LAURIA Baldassare, MAGGI, MAGNALBÒ, MANFREDI, MARINI, MARRI, MAZZUCA POGGIOLINI, MONTELEONE, MUNGARI, PACE, PROVERA, RIZZI, RONCONI, SCHIFANI, SERVELLO, SPECCHIA, TAROLLI, TERRACINI e TOMASSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1997

Norme concernenti attività libero-professionale  
del personale sanitario

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge contenente norme riguardanti «Attività libero-professionale del personale sanitario» va inquadrato, tra l'altro, nell'ambito della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le disposizioni proposte consentono di realizzare quanto previsto dalla legge suddetta sulla base di un criterio di flessibilità

e di gradualità, permettendo in maniera realistica il necessario adeguamento delle strutture.

In questo modo è possibile incentivare il personale medico, fornendo contemporaneamente un migliore servizio al cittadino e una maggiore entrata per il pubblico erario.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purchè espletato fuori dell'orario di lavoro. I medici devono effettuare una opzione tra l'esercizio dell'attività libero-professionale all'interno della struttura sanitaria pubblica o all'esterno della stessa.

2. L'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei soggetti, che hanno optato per la libera professione extramuraria, è compatibile col rapporto unico d'impiego, purchè espletato fuori dell'orario di lavoro all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche, con esclusione di strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente.

3. L'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei soggetti, che hanno optato per la libera professione intramuraria, è compatibile col rapporto unico d'impiego, purchè espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno della struttura sanitaria pubblica di appartenenza.

4. Qualora risulti impossibile reperire in misura esauriente idonei spazi interni necessari per lo svolgimento ordinato dell'attività libero-professionale o comunque non risulti conveniente concentrare all'interno delle strutture pubbliche lo svolgimento delle medesime attività, le aziende devono reperire gli spazi necessari alla libera professione intramuraria presso una struttura privata, la quale, con un'apposita convenzione, si obbliga a mettere a disposizione

esclusiva della struttura pubblica i propri impianti e locali.

5. Il personale indicato al comma 3 può comunque svolgere l'attività libero professionale intramuraria anche nei propri studi o ambulatori privati. Può essere consentita, qualora esistano esigenze particolari, previa autorizzazione del direttore generale, l'esercizio della libera professione intramuraria in una struttura privata non accreditata, espressamente indicata dal professionista interessato, con esclusione, in quest'ultimo caso, dell'esercizio della medesima nella struttura pubblica di appartenenza.

## Art. 2.

1. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere attivano e organizzano, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'attività libero-professionale intramuraria con strutture adeguate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione alle regioni.

2. In caso di inosservanza i direttori generali inadempienti decadono di diritto dal posto occupato.

3. Entro trenta giorni dall'attivazione dell'attività libero-professionale intramuraria i dipendenti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione tra l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria o extramuraria. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

## Art. 3.

1. I proventi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria sono soggetti, ai fini fiscali, al regime dei proventi assimilati a quelli del rapporto di lavoro dipendente, con esclusione della contribuzione previdenziale ed assistenziale, o, in alterna-

tiva, all'imposta nel valore aggiunto. L'interessato, entro il 1° marzo di ogni anno, deve dichiarare al direttore generale il regime prescelto. Le tariffe per ogni prestazione professionale sono adottate dall'azienda sulla base di accordi aziendali tra il direttore generale e i professionisti operanti nella struttura pubblica. Le ricevute o fatture sono emesse su bollettario dell'azienda e l'importo corrisposto dall'utente è versato nelle casse dell'azienda. Il 20 per cento della tariffa è trattenuta dall'azienda in sede di riparto, l'80 per cento viene corrisposto al professionista entro trenta giorni. È comunque consentito al professionista di emettere direttamente proprie fatture per il compenso di sua spettanza, corrispondente all'80 per cento della tariffa, con versamento diretto nei suoi confronti da parte dell'utente.

2. Sono abrogate le disposizioni, che prevedono la riduzione del 15 per cento della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria.

3. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.





